



GIUSEPPE CELESTE

Repertorio n.91102

Raccolta n.37978

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventidue del mese di giugno dell'anno duemilaventuno

22 giugno 2021

In Latina, nel mio studio al Corso della Repubblica n. 197.

Innanzitutto a me dottor **GIUSEPPE CELESTE**, Notaio in Latina, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Latina,

SONO PRESENTI

DI FEO Cira, nata a Magenta (MI) il 22 aprile 1973 e residente in Sermone-
ta (LT) alla via Monticchio n. 19bis, codice fiscale DFI CRI 73D62 E801G,
in proprio e nella qualità di procuratrice speciale delle signore:

PINTO Concetta, nata a Giffoni Valle Piana (SA) il 18 giugno 1945, ivi re-
sidente alla via Cenere n. 2/B, codice fiscale PNT CCT 45H58 E027F e

PINTO Giovanna, nata a Giffoni Valle Piana (SA) il 24 dicembre 1946 ed
ivi residente alla via Domenico Beneventano n. 30, codice fiscale PNT
GNN 46T64 E027H;

giusta procura speciale a rogito del notaio Raul Apicella in data 21 giugno
2021, Repertorio n. 3580 che in copia conforme alla sua copia informatica si
allega al presente atto sotto la lettera "A";

BOLOGNETTI Daniela, nata a Napoli il 5 giugno 1974, residente in Lati-
na alla via M. Attilio Regolo n. 12, codice fiscale BLG DNL 74H45 F839H;

ROSATO Marco Valerio, nato a Roma il 22 agosto 1987, residente in Ter-
racina alla via Borromini n. 8, codice fiscale RST MCV 87M22 H501T;

CARDARELLO Antonella, nata a Latina il 7 luglio 1981, ivi residente al-
la via J.F. Kennedy n. 30, codice fiscale CRD NNL 81L47 E472N;

NEPI Francesco, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il giorno 11 marzo
1972, e residente in Latina, via Caffi, 46, codice fiscale NPE FNC 72C11
H901U.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti.

ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE

Ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e delle norme del co-
dice civile in tema di associazione, è costituita tra i suddetti, tutti cittadini i-
taliani, l'Associazione di promozione sociale con la denominazione:

"L.P.N.PER IL SOCIALE - APS"

L'organo amministrativo può deliberare di domandare il riconoscimento del-
l'Associazione come persona giuridica.

ARTICOLO 2 = SEDE

L'Associazione ha sede in Latina alla via Ufente n. 20.

ARTICOLO 3 = SCOPO

L'Associazione si propone lo scopo meglio specificato nello statuto che si al-
lega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante.

ARTICOLO 4 = PATRIMONIO

Per la costituzione del patrimonio dell'Associazione i costituiti si obbligano
a versare la quota di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuno.

ARTICOLO 5 = DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 6 = ORGANI

Viene nominato per un periodo di 3 (tre) anni un Consiglio direttivo compo-
sto di 3 (tre) membri nelle persone di:

DI FEO Cira, come sopra generalizzata, Presidente;

ROSATO Marco Valerio, Vice Presidente;

BOLOGNETTI Daniela, consigliere.

La signora BOLOGNETTI Daniela è anche nominata segretario dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo come sopra nominato vengono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Il presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza legale.

ARTICOLO 7 = GESTIONE CONTABILE

Il primo esercizio contabile si chiuderà il 31 dicembre 2021.

ARTICOLO 8 = RINVIO

L'Associazione è retta dalle disposizioni del presente atto e dallo statuto che si trova allegato al presente atto sotto la lettera "B".

ARTICOLO 9 = SPESE

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell'associazione.

Non ho dato lettura degli allegati in quanto espressamente dispensato.

Del presente atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me Notaio su di un foglio per quattro facciate, ho dato lettura ai comparenti che l'approvano e lo sottoscrivono alle ore diciotto e cinquanta.

FIRMATO:

Cira DI FEO

Daniela BOLOGNETTI

Marco Valerio ROSATO

Antonella CARDARELLO

Francesco NEPI

Giuseppe CELESTE (sigillo)

Allegato "A" al numero 31102
del repertorio e al numero 37978
della Raccolta.

PROCURA SPECIALE

Repertorio n. 3580

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di giugno
in Salerno (SA), nel mio studio secondario sito al Corso
Garibaldi n.33,

21 giugno 2021

Innanzi a me Avv.Raul Apicella, Notaio in San Cipriano
Picentino, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di
Salerno,

sono presenti le signore:

= **PINTO Concetta**, nata a Giffoni Valle Piana (SA) il 18
giugno 1945 ed ivi residente alla via Cenere n.2/B, codice
fiscale: PNT CCT 45H58 E027F, e

= **PINTO Giovanna**, nata a Giffoni Valle Piana (SA) il 24
dicembre 1946 ed ivi residente alla via Domenico Beneventano
n.30, codice fiscale: PNT GNN 46T64 E027H.

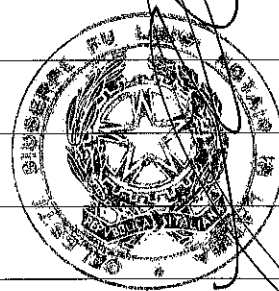
Dette comparenti, cittadine italiane, della cui identità
personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il
presente atto, con il quale nominano e costituiscono loro

procuratrice speciale la signora **DI FEO Cira**, nata a Magenta
il 22 aprile 1973, codice fiscale: DFI CRI 73D62 E801G,

affinché con ogni facoltà ed in loro nome, vece e conto,

abbia ad intervenire, unitamente ad altri aventi causa ed

alla medesima procuratrice, escluso ogni conflitto di



interesse, nell'atto di costituzione dell'associazione di
 promozione sociale che assumerà la denominazione di "L.P.N.
 PER IL SOCIALE - APS", avrà sede legale in Latina alla via
 Ufente n.20, ed, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
 perseguirà le seguenti finalità: a) tutela dei soggetti
 indebitati, sovraindebitati ed insolventi, delle vittime di
 reato; b) tutela dei cittadini e delle imprese; c)
 formazione per professionisti ed imprese in materia
 economico finanziaria; d) formazione in ambito scolastico in
 materia di educazione finanziaria; e) tutela dei soggetti
 che abbiano subito discriminazioni.

All'uopo conferiscono alla nominata procuratrice tutti i
 necessari poteri per l'espletamento dell'incarico ed a
 titolo esemplificativo: - intervenire all'atto di
 costituzione dell'associazione; - meglio definire lo scopo
 sociale;

- procedere alla nomina di tutte le cariche sociali;
- approvare lo statuto e il regolamento che disciplineranno
 la vita sociale della costituenda associazione;
- sottoscrivere la quota sociale di spettanza di esse parti
 mandanti;
- convenire ogni patto, clausola o condizione che riterrà
 opportuna e conveniente e qualsiasi altro patto necessario o
 utile al fine della costituzione dell'associazione in
 oggetto, sempre in nome e per conto di esse parti mandanti,



con l'espressa autorizzazione, ove occorra, ai sensi
dell'art. 1395 c.c.

In definitiva la medesima è, altresì, investita di ogni
altra necessaria facoltà per l'esecuzione del presente
mandato, anche se qui non specificatamente indicata,
cosicché in nessun modo e per nessun atto, le si possa
opporre mancanza od imprecisione di poteri, dovendo ella
essere considerata, nell'ambito di quanto in oggetto come
alter ego delle parti mandanti stesse, le quali promettono
sin d'ora di avere per valido ed approvato l'operato della
loro procuratrice, sotto gli obblighi di legge. Il mandato
in oggetto è conferito a titolo gratuito e con obbligo del
rendiconto ed è da esaurirsi in un unico contesto. Le parti
richiedono l'esenzione dal diritto di bollo ai sensi
dell'art. 82 del d.lgs 117/2017.

Richiesto io Notaio,

ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle
costituite, che, a mia interpellanza, lo dichiarano conforme
alla loro volontà ed approvano.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e
completato di mio pugno consta di pagine quattro di un
foglio fin qui.

Firmato: Concetta Pinto, Giovanna Pinto, Raul Apicella
Notaio (segue sigillo).

Certificazione di conformità di copia informatica a originale

analogico

(art.23 comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art 68-ter, legge

16 febbraio 1913, n. 83)

Certifico io sottoscritto, dott. Raul Apicella notaio in
San Cipriano Picentino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti

di Salerno, mediante apposizione al presente file

della mia firma digitale (dotata di certificato di validità

fino al 04/02/2024, rilasciato dal Consiglio Nazionale del

Notariato Certification Authority) che la presente copia, redatta

su supporto informatico, è conforme al documento originale

analogico, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d.lgs. 7 marzo 2005, n.

82, la presente copia di documento cartaceo, formata su supporto

informatico, pertanto "esonera dalla produzione e dalla

esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando

richiesto ad ogni effetto di legge."

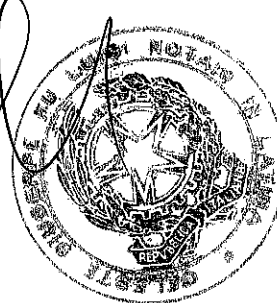
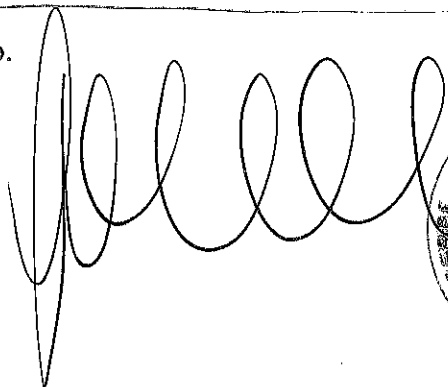
File firmato digitalmente dal notaio Raul Apicella



Certifico io sottoscritto **dott. Giuseppe Celeste**, Notaio in Latina, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Latina, che la presente copia, composta di due fogli per pagine quattro, è conforme alla copia autentica contenuta su supporto informatico e certificata dal notaio Raul APICELLA di San Cipriano Picentino, conforme all'originale documento analogico, firmato a norma di legge. —

La sottoscrizione elettronica è stata apposta con firma digitale rilasciata dal Notaio Raul APICELLA, il cui certificato, valido dal 4 febbraio 2021 al 4 febbraio 2024, è stato rilasciato dal **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019**, in veste di autorità di certificazione della firma digitale, e verificata positivamente mediante il sistema di verifica del programma ESign in data 21 giugno 2021 alle ore 14:48:12 UTC, come risulta dall'allegato "rapporto di verifica".

Latina, ventidue giugno duemilaventuno.

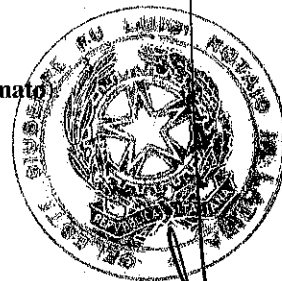




Rapporto di verifica

1. Descrizione

Il file **procura digitale.PDF.p7m** è un documento elettronico di tipo **CADES (busta P7M con documento firmato)**.
Questo rapporto di verifica è stato generato in data **21/06/2021 alle 14:48:14 UTC**.



2. Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) RAUL APICELLA	Consiglio Nazionale del Notariato	✓



3. Dettagli

- Nome file: **procura digitale.PDF.p7m**
- Impronta del file: **250dffdba560905714dac696c7a6b50e95e47cbe49f66815578fc0b2a87adf1a**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**
- Tipo: **p7m**
- Data della verifica: **21/06/2021 alle 14:48:12 UTC**

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

3.1 Firma n° 1 - RAUL APICELLA

Questa firma è stata apposta da **RAUL APICELLA**, C.F./P.IVA **TINIT-PCLRLA76H30H703B**, nazione **IT**. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.1].

Firma apposta in data: **21/06/2021 alle 09:24:29 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

La firma è integra e valida

La firma è conforme alla Determinazione 147/2019 di AgID

4. Certificati di firma

4.1 Certificato n° 1 - RAUL APICELLA

- Nome e Cognome del soggetto: **RAUL APICELLA**



- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINT-PCLRLA76H30H703B**
- Titolo: **Notaio**
- Organizzazione: **DISTRETTO NOTARILE DI SALERNO:80027440652**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **1c 98**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **<https://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>,
https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **04/02/2021 alle 09:07:40 UTC** al **04/02/2024 alle 09:07:40 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **1850** emessa in data **21/06/2021 alle 12:41:18 UTC**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **21/06/2021 alle 12:41:18 UTC**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

✓ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **30** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Certificato n° 1 - Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019

- Nome e Cognome del soggetto: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **01**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf**
- Validità: dal **22/10/2019 alle 08:12:35 UTC** al **22/10/2039 alle 08:12:35 UTC**

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"L.P.N. PER IL SOCIALE – APS"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata

"L.P.N. PER IL SOCIALE – APS"

di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di LATINA. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di LATINA non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di LATINA, ed intende operare in ambito nazionale ed internazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Statuto

1.L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto avente riferimento nazionale, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge nazionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.L'assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3.Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'Associazione: esso costituisce la

regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

4.Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.3 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.4 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale, della tutela dei soggetti indebitati, sovraindebitati ed insolventi, sia pubblici che privati, sia persone fisiche che giuridiche a qualsiasi titolo, sia di nazionalità italiana, che estera e di tutti i soggetti che abbiano subito discriminazioni in ambito sociale ed economico, derivanti da una situazione di disagio economico o sociale.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. Essa opera nel/i seguente/i settore/i:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- j) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2,

comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;

- l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- m) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

attività finalizzate e strumentali alla realizzazione:

1. della tutela dei soggetti indebitati, sovraindebitati, insolventi in ambito nazionale e transfrontaliero, e indipendentemente dalla qualifica giuridica (persona fisica, giuridica, pubblica, privata), delle vittime di reati;
2. della tutela dei soggetti che abbiano subito discriminazioni di natura economica e sociale;
3. della gestione delle attività in favore dei soggetti di cui al punto a e b, quali risoluzione alternativa delle controversie, stragiudiziali e giudiziali che richiedano accreditamenti ministeriali o presso istituzioni pubbliche o private, nazionali ed estere, tutela delle vittime di reato ;

4. Di percorsi di formazione per i professionisti che operino nei settori di cui alle lettere a, b, c.
 5. Di percorsi di formazione per privati, imprese, enti in ambito economico e finanziario
4. L'Associazione a titolo esemplificativo ma non esaustivo persegue le seguenti finalità:
- a) Tutela dei soggetti indebitati, sovraindebitati ed insolventi, delle vittime di reato;
 - b) Tutela dei cittadini e delle imprese;
 - c) Formazione per professionisti ed imprese in materia economico finanziaria;
 - d) Formazione in ambito scolastico in materia di educazione finanziaria;
 - e) Tutela dei soggetti che abbiano subito discriminazioni.

Art.5 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:¹

- a) Gestione del conflitto attraverso gli strumenti di risoluzione delle controversie, mediazione, conciliazione, arbitrato, ed ogni altra forma riconosciuta dalla normativa nazionale ed estera, a mezzo accreditamenti nazionali ed esteri
- b) Gestione della crisi da sovraindebitamento per imprese e privati, attraverso la costituzione di organismi della composizione della crisi da sovraindebitamento e di impresa, regolarmente accreditati secondo la normativa vigente
- c) Gestione della crisi da insolvenza per imprese nazionali ed in regime transfrontaliero, attraverso la partecipazione agli OCRI o la costituzione di OCC
- d) Formazione per professionisti e privati e docenti
- e) Creazione di sezioni specializzate di consulenza dei singoli settori di pertinenza di cui alle attività rientranti nella tutela del debitore e delle imprese
- f) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale

elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4. L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.6 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.7 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

5. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge (sette, per le persone fisiche). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

Art.8 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima

Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari, delle deliberazioni degli organi sociali, del regolamento di sede e degli organismi accreditati;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato

interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 – Sedi operative

1. Ai sensi dell'art. 1 co. 4 l'associazione potrà dotarsi di sedi operative o sezioni dell'associazione.

Le sedi secondarie aderiscono allo statuto dell'associazione e i membri delle sedi si impegnano al rispetto dello statuto, dei regolamenti e di ogni disposizione che indicata a livello nazionale.

2. Le sedi operative che rappresentino sede di un ente accreditato in sede nazionale o ministeriale dovranno rispondere ai requisiti ministeriali, a seconda del Ministero che ne autorizzi l'attività, ivi provvedendo ad ogni incombenza, come per legge, nonché aderire agli eventuali regolamenti interni e di procedura richiesti come da legge.

3. Il rapporto tra sede legale ed operativa verrà ulteriormente dettagliato nel regolamento interno, che verrà approvato dal direttivo, recante disposizioni in materia di rapporti tra sede legale e sede operativa.

4. Ogni sede operativa dovrà avvalersi della direzione e del controllo di un referente di sede secondaria, che abbia adeguate capacità e competenze economiche e giuridiche.

5. Le sedi associative non godono di autonomia patrimoniale, rispetto alla sede legale.

6. I referenti delle sedi compongono il consiglio delle sedi operative.

7. Essi eleggeranno un rappresentante per ogni area geografica – Nord, Centro, Sud, Isole - che siederà all'interno del consiglio direttivo. La durata di tale incarico sarà triennale.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.12 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/2017 l'Associazione, per la realizzazione delle proprie finalità, può avvalersi, in aggiunta alle

attività prevalenti svolte dagli associati, anche di quelle svolte da volontari, occasionali e non.

2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.13 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

4. L'Associazione si avvarrà della prestazione di lavoro autonomo da parte dei professionisti che abbiano conseguito i titoli richiesti dalla legge per prestare consulenza esterna in favore degli utenti finali o per svolgere i ruoli richiesti dal disposto normativo, nella gestione degli

organismi di mediazione/arbitrato/conciliazione, nonché nella gestione delle procedure di sovraindebitamento ed insolvenza. Le tariffe, nel caso di professionisti iscritti ad albi e collegi, e di accreditamenti presso ministeri ed enti saranno come da d.m. ministeriali, ed indicate in contratto di preventivo stipulato tra associazione e professionista, e professionista ed utente.

Titolo IV Organi sociali

Art.14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
- e) Consiglio delle sedi operative

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno

per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a

ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.16 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo; per tale finalità l'Assemblea deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o in caso di particolari motivazioni anche entro il termine di sei mesi dalla chiusura;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la

presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.17 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.18 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il

raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) ad 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. Partecipa al Consiglio Direttivo anche il Presidente del Consiglio delle sedi con funzione meramente consultiva.

2. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.20 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 giorni (sette giorni) anche a mezzo email o Pec prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.21 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno oppure in caso di particolari motivazioni entro il 30 Giugno;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento

dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- o) redigere il programma annuale e pluriennale delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.22 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione. La carica non è sottoposta a termine.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.23 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.19, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del

mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto² e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.24 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri,³ eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono

essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.26 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione

devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.27 – Consiglio delle sedi operative: composizione, durata, funzionamento e competenze

1. Il Consiglio delle sedi operative è l'organo consultivo dell'Associazione ed è costituito dai rappresentanti delegati di ogni sede locale.

2. I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio delle sedi è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

4. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 15 giorni (quindici giorni) anche a mezzo email o Pec prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

5. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

6. Il Consiglio delle sedi può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

7. Il Consiglio delle sedi è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere. Questi sono eletti tra i propri componenti con la maggioranza di cui al punto 8 del presente articolo.

8. Le riunioni del Consiglio delle sedi sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

9. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

10. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio delle sedi, conservato nella sede dell'Associazione.

11. Il Consiglio delle sedi ha il compito di analizzare e discutere sull'andamento gestionale ed organizzativo dell'attività sociale provvedendo a deliberare in merito con proposte innovative, correttive etc.

12. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più motivi i sostituti sono eletti dalle rispettive sedi locali di appartenenza.

13. Il Presidente del Consiglio delle sedi partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con finalità meramente consultive a meno che non sia stato nominato membro del Consiglio Direttivo stesso.

Art.28 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.29 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri con la maggioranza dei consiglieri di cui all'art. 20 comma 6 dello statuto, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni (assenza, impedimento, decesso).

3. In caso di dimissioni del Presidente convoca entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 30 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra gli associati con la maggioranza dei consiglieri di cui all'art. 20 comma 6 dello statuto, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

3. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 31 – Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra gli associati con la maggioranza dei consiglieri di cui all'art. 20 comma 6 dello statuto, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute dei Consigli e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci e dei volontari (non occasionali)

3. Cura e custodisce ogni corrispondenza e documentazione amministrativa dell'Associazione.

Titolo V

I libri sociali

Art.32 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- d) Il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo delle sedi.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

5. Ogni sezione locale deve tenere il registro dei professionisti con gli accreditamenti ministeriali.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.33 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione è riportato in apposito registro inventario a cura del Tesoriere.

Art.34 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- i) Onorari in materia di mediazione/conciliazione/arbitrato e sovraindebitamento, anti usura, insolvenza, tutela del debitore, fissati secondo tariffe ministeriali

Art.35 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro massimo il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

4. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio il Consiglio Direttivo decade, e l'Assemblea dei soci dovrà essere riconvocata entro 30 giorni per l'elezione del nuovo Organo.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.36 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.37 Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e gli Enti privati nonché gli Enti pubblici di cui art. 56 comma I del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazioni e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo rappresentante legale. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione

Art.38 Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che

hanno agito in nome e per conto dell'Associazione

Art.39 Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art.40 Norme Transitorie

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo. Il presente statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea degli associati. Gli Organismi dell'Associazione provvederanno agli adempimenti e alle comunicazioni necessarie per l'iscrizione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Art.41 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

FIRMATO:

Cira DI FEO

Daniela BOLOGNETTI

Marco Valerio ROSATO

Antonella CARDARELLO

Francesco NEPI

Giuseppe CELESTE (sigillo)

REGISTRATO A LATINA

IL 12 LUGLIO 2021

AL N. 12162 SERIE I/T

**LA PRESENTE COPIA COMPOSTA DI VENTIQUATTRO PAGINE E REDATTA SU
SUPPORTO INFORMATICO, È CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUP-
PORTO CARTACEO, FIRMATO A NORMA DI LEGGE E CONSERVATO NEI MIEI
ATTI, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 7 MARZO
2005, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ART. 15 DEL DE-
CRETO LEGISLATIVO N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010, IN VIGORE DAL 25 GEN-
NAIO 2011.**

SI RILASCIÀ PER USI DI LEGGE.

LATINA, TREDICI APRILE DUEMILAVENTIDUE